

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 445 del 19/05/2017**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo -
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA E COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE PROMOZIONE LAVORO PER LA GESTIONE DI UNA C.T.R.P. PER MINORI ACCREDITATA AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 - C.T.R.P. PER MINORI "I CRISTALLI".

Note per la trasparenza: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA E COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE PROMOZIONE LAVORO PER LA GESTIONE DI UNA C.T.R.P. PER MINORI ACCREDITATA AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 - C.T.R.P. PER MINORI "I CRISTALLI".

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 445**DEL 19/05/2017**

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Dott. Raffaele Grottola

Premesso che

- La Cooperativa di Solidarietà Sociale Promozione Lavoro, dispone di una struttura sita in Via Conca delle Perle n. 4, Badia Calavena (Vr) per la quale è in possesso di accreditamento istituzionale per un nucleo di C.T.R.P. per minori da 12 posti letto di struttura classificata come C.T.R.P. per minori e adolescenti affetti da psicopatologie rilevanti, unità d'offerta della Salute Mentale, rilasciato con provvedimento regionale DGRV n. 469 del 06/04/2017;
- Il Piano di Zona in vigore dell'ambito territoriale aziendale prevede l'unità di offerta di cui al presente atto;
- Per garantire l'interesse pubblico di assistenza ai minori con patologia neuropsichiatrica è necessario fruire degli interventi resi dall'unità di offerta in oggetto;
- La Struttura garantirà uno standard di personale nel rispetto di quanto previsto dalle DGRV n. 1616/2008 e n. 242/2012;
- La Convenzione di cui al presente atto viene stipulata nel rispetto delle DGRV n. 1303/2012 e n. 494/2013, per il periodo dalla data della stipula del presente atto al 31/07/2021, e prevede che sarà corrisposta una retta giornaliera nella misura di €. 188,56 (oltre Iva se in quanto dovuta) per il servizio di C.T.R.P. per minori e adolescenti affetti da psicopatologie rilevanti in conformità alla menzionata DGRV 494/2013 avuta presente la gravità dei casi da inserirsi;
- L'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Avuto presente che

- con deliberazione n. 3856 del 03/12/2004 così come richiamata dalla DGRV n. 1303/2012 la Giunta Regionale ha approvato lo schema-tipo di convenzione tra Azienda U.L.S.S. ed Enti Gestori per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei Centri di Servizio residenziali;

Rilevato inoltre che

- la convenzione si configura, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, come fondamentale strumento operativo per l'integrazione con i Servizi erogabili dalle strutture residenziali per persone affette da patologia neuropsichiatrica;

Il Proponente: Direttore Direzione Servizi Socio Sanitari F.TO dr. Raffaele Grottola

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 445**DEL 19/05/2017**

- la convenzione di cui al presente atto è da considerare nell'ambito degli accordi contrattuali e gestionali conseguenti all'accreditamento istituzionale, quale strumento di regolazione dell'offerta dei servizi e delle strutture sanitarie e socio sanitarie che si fonda sul criterio del rispetto della programmazione sanitaria e socio sanitaria e sociale, così come previsto peraltro dalla DGRV 1303/2012;

Dato atto che con tale sistema di regolazione l'utenza, possibile beneficiaria di "impegnativa", potrà esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, pur nell'ambito dei regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, i criteri di partecipazione alla spesa, i criteri di valutazione multidimensionale e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali;

Vista la determina n.4/2011 dell'AVCP, "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento;

Tutto ciò premesso risulta necessario provvedere alla stipula della convenzione, secondo lo schema allegato parte integrante del presente atto, schema tipo approvato con DGRV n. 1303/2012;

Ravvisata la necessità di provvedere di conseguenza;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il rapporto convenzionale con la Cooperativa di Solidarietà Sociale Promozione Lavoro per la struttura C.T.R.P. per minori e adolescenti

Il Proponente: Direttore Direzione Servizi Socio Sanitari F.TO dr. Raffaele Grottola

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 445**DEL 19/05/2017**

affetti da psicopatologie rilevanti, ubicata in località Badia Calavena (VR), Via Conca delle Perle n. 4, in possesso di accreditamento istituzionale rilasciato con provvedimento regionale DGRV n. 469 del 06/04/2017, per il periodo dalla stipula sino al 31/07/2021, come da schema che alla presente viene allegato e della quale forma parte integrante e sostanziale; schema tipo approvato con DGRV n. 1303/2012;

3. di incaricare l'U.O.C. Affari Generali di provvedere alla stipula della convenzione di cui al presente provvedimento, nonché di incaricare per l'esecuzione del presente atto l'U.O.C. Attività Specialistica e l'U.O.C. Neuropsichiatria Infantile;
4. di dare atto che il costo relativo a detto provvedimento fa carico sul budget dell'U.O.C. Attività Specialistica con le risorse programmate per l'U.O.C. Neuropsichiatria Infantile;
5. di prendere atto che del costo massimo presunto pari ad Euro 3.179.880,00, derivante dal presente provvedimento sarà tenuto conto come segue:
 - per Euro 404.712,00, inserito nel budget e bilancio economico preventivo anno 2017 dell'Azienda dando atto che la disponibilità ad ordinare è stata registrata al conto BA1185D;
 - in sede di predisposizione del Bilancio economico preventivo e budget generale 2018 – 2019 – 2020 – 2021 per Euro 2.775.168,00 complessivi.

Il Direttore Sanitario**Il Direttore Amministrativo****Il Direttore dei Servizi****Socio Sanitari****F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola****IL DIRETTORE GENERALE*****F.TO dott. Pietro Girardi***

COPIA IN PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 445

DEL 19/05/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 23/05/2017

il Direttore
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Gabriele Gatti

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Direzione Servizi Socio Sanitari

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direzione Servizi Socio Sanitari
20 Area Amministrativa e Programmazione Socio Sanitaria
Coordinatore Economico Finanziario
Coordinatore Controllo di Gestione Qualità

REP. _____

Verona, _____

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'**Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA** con sede legale in Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Codice fiscale 0257309 023 6, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Dott. Pietro Girardi giusta deliberazione n. _____.

E

la Cooperativa Sociale Promozione e Lavoro con sede legale in San Bonifacio , via Cimitero 15, Codice Fiscale 01843260231, Partita Iva 01843260231, rappresentato da Giorgio Roveggia , nato a San Bonifacio il 08/07/1956 -e residente in Veronella , Via Marconi n. 20, in qualità di Presidente Legale Rappresentante, soggetto gestore della struttura stessa ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Cooperativa di solidarietà sociale Promozione e lavoro , dispone di una struttura sita in Via conca delle perle 4 – Badia calavena Verona per la quale è in possesso di accreditamento istituzionale rilasciato con DGRV n. 469 del 06/04/2017 per un nucleo di CTRP per minori da 12 posti letto di struttura classificata come CTRP PER MINORI , unità d'offerta della salute mentale.

L'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Vista la determina n. 4/2011 dell'AVCP "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento nonché la delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della L.R. n. 22/2002.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera si avvale della struttura socio-sanitaria classificata come CTRP per minori i Cristalli ubicata in località Badia Calavena Via Conca delle Perle 4, nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria di seguito indicata:

n° 12 posti letto totali con i requisiti di unità d'offerta di CTRP per minori ubicata in località **Badia Calavena 37030 Via Conca delle Perle 4 - Verona;**

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi di attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3 La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne abbiano titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile-referente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile-referente inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i Servizi di neuro psichiatria che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile-referente della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuto a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovranno essere garantite da parte della Struttura e riportate nel regolamento della struttura le modalità di visita dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. Venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.).

2. L'inserimento del paziente nella struttura viene disposto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia dal Servizio di Neuropsichiatria competente a seguito di approvazione in sede di UVMD, come disciplinato con specifico atto adottato in sede di Conferenza dei Sindaci.

3. La procedura delle NPIPEE prevede la stesura da parte del servizio di neuropsichiatria infantile di competenza di una Scheda di Attivazione dell'inserimento e l'elaborazione di un Progetto di intervento- con una valutazione globale del paziente, obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo, risorse utilizzate e tempi di verifica.

L'attuazione del progetto implica una dimensione territoriale del lavoro e l'esigenza di prevedere che il luogo riabilitativo non si limiti alla sede della struttura residenziale, ma si estenda a tutti quei contesti della realtà sociale dove l'operatore può essere di supporto al paziente nell'acquisizione, sperimentazione e potenziamento di abilità inerenti la quotidianità.

Qualora il Progetto di intervento preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, altri interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio la frequenza a Centri Diurni e ad attività lavorative, la partecipazione a visite di controllo e altro), sarà cura della struttura provvedere, con proprio operatore, al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi senza oneri aggiuntivi a carico dell'ULSS.

4. Il paziente inserito continuerà a fare riferimento, per la presa in carico, al Medico della Neuropsichiatria competente per territorio. La Struttura assicura una fattiva collaborazione per il proseguimento della presa in carico, accompagnando e sollecitando il paziente alle visite prescritte ed a seguire gli indirizzi di cura. Gli operatori della CTRP, tramite il responsabile-referente della struttura, sono tenuti a segnalare al Neuropsichiatra di riferimento ogni variazione dello stato clinico del paziente per tutti gli opportuni provvedimenti.

Per gli aspetti di supervisione periodica globale e in linea generale, per la verifica della congruenza delle attività svolte dalla Struttura, si fa esplicito riferimento al Servizio di neuropsichiatria competente.

5 L'Ufficio assistenza specialistica e il servizio di neuro psichiatria competente trasmetterà alla Struttura il P.T.I. e la Scheda di Attivazione dell'intervento debitamente compilati e firmati in ogni loro parte dal Servizio di neuropsichiatria competente. Con le stesse modalità trasmetterà alla Struttura le schede di variazione e di cessazione dell'intervento.

Sarà cura della Struttura restituire quanto prima la documentazione trasmessa dall'Ufficio della Neuro psichiatria infantile debitamente datata, timbrata e firmata per accettazione e condivisione del P.T.I.

5. La Struttura garantirà uno standard di personale nel rispetto di quanto previsto dalle DGRV n. 1616/2008 e n. 242/2012.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera omnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza di ciascun paziente psichiatrico, definita e ritenuta congrua dal Servizio di Neuropsichiatria infantile, per le caratteristiche del servizio acquisito ed alle prestazioni erogate e determinate sulla base del PTI dettagliato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), nel rispetto delle DGRV n. 1303/2012 e n. 494/2013, per il periodo dalla data della stipula del presente contratto al 31/07/2021, sarà corrisposta nella misura di €. 188,56 (oltre iva se in quanto dovuta) per il servizio di CTRP per minori.

2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per la specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni che non comportino costi aggiuntivi, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base dello specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla presente convenzione alla normativa regionale di riferimento.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente. In materia di fatturazione si dovrà fare riferimento e rispettare quanto stabilito in materia di fatturazione elettronica della P.A. dalla L. n. 244/2007, dal D.M. n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. La tariffa/retta giornaliera minima come definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate al Servizio di neuropsichiatria infantile di competenza e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nella cartella paziente. Il Servizio di neuropsichiatria infantile di competenza attiverà la UVMD per verificare la portata dell'evento in relazione alla compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli accoglimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti alla tipologia relativa alla unità d'offerta.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al servizio di neuropsichiatria infantile di competenza;
5. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito.
6. L'assistenza sanitaria, di base e specialistica, oltre a quella neuropsichiatrica, è garantita dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La fornitura di farmaci agli utenti, è erogata, come per tutti i cittadini, dal servizio sanitario nazionale su prescrizione del M.M.G. o dello specialista e fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente con oneri a carico dell'Azienda Ulss di residenza.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la ULSS ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà decorrenza dalla data della stipula del presente atto sino al 31/07/2021 e comunque, ai sensi della DGRV n. 1303/2012 – Allegato A -, non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficienza del presente accordo contrattuale che non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11

Adempimenti Antimafia/ inconfiribilità e incompatibilità

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata all'acquisizione di idonea certificazione antimafia.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare la documentazione richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera.

L'ente gestore si impegna altresì a farsi carico in prima persona di tutti gli adempimenti e degli obblighi e a collaborare con l' Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n 39.

Art. 12

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona,

Per la COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE E LAVORO Dott.
Giorgio Roveggia

Per L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA Il Direttore Generale Dott. Pietro Girardi